



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Lettera Circolare
Prot. DCPST/A4/RS/401

Roma, 17 febbraio 2004

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco - LORO SEDI

e, per conoscenza:

Alle Direzioni Regionali e Interregionali dei
Vigili del Fuoco - LORO SEDI

Alle Prefetture - U.T.G. - LORO SEDI

Al Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio
Direzione per la Salvaguardia Ambientale
Viale C. Colombo, 44 - 00147 ROMA

Al Ministero delle Attività Produttive
D.G.E.R.M. - Ufficio C4
Via Molise, 2 - 00187 ROMA

OGGETTO: Depositi di metanolo ed etanolo. Chiarimenti.

Pervengono a questo Dipartimento quesiti in merito alla classificazione del metanolo e dell'etanolo ai fini dell'applicazione della corretta normativa di sicurezza.

Al riguardo si chiarisce che, nel caso in cui le sostanze in argomento siano detenute nell'ambito di uno stabilimento soggetto al D.Lgs. 334/99, occorre fare riferimento all'Allegato I dello stesso decreto.

In particolare, il metanolo è elencato nella parte 1 del suddetto Allegato, mentre l'etanolo rientra nelle categorie di sostanze della parte 2, in relazione al punto di infiammabilità e alle frasi di rischio riportate nella scheda di sicurezza. In generale il metanolo rientra nella categoria 7b. - Liquidi facilmente infiammabili – nota 3 b) 2) - tuttavia il gestore deve in ogni caso far riferimento alla scheda di sicurezza specifica della sostanza che detiene.

Qualora invece occorra fare riferimento alla classificazione di cui al D.M.31 luglio 1934, viene richiamato il contenuto del Titolo II, art.1 di tale decreto, significando che, in ogni caso, le sostanze in argomento vanno categorizzate in base al punto d'infiammabilità, come peraltro precisato da Circolari di chiarimento emanate ne tempo da questo Ministero.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(MORCONE)